



**Comune di San Giovanni in Marignano**  
Provincia di Rimini

**ORDINANZA SINDACALE**

**REGISTRO GENERALE N. 72 DEL 04-06-2026**

**OGGETTO: Ordinanza relativa alla regolamentazione delle attività rumorose durante il periodo di svolgimento della manifestazione: "La Notte delle Streghe ed. 2026"**

**LA SINDACA**

- Premesso che nei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2026 nelle vie e piazze del centro storico del Comune di San Giovanni in Marignano si terrà la manifestazione denominata "*La Notte delle Streghe*" che prevede spettacoli ed eventi con musica e pertanto gli organizzatori hanno richiesto una deroga alle emissioni sonore per l'effettuazione degli intrattenimenti musicali;
- Accertata la necessità di dover conciliare le esigenze relative alla manifestazione in oggetto con la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;
- Visto l'art. 659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";
- Vista la Legge 26-10-1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" così come modificata dal D.Lgs 42/2017;
- Visti il D.P.C.M. 01-03-1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14-11-1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Visto il D.P.C.M. 16-4-1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- Vista la L.R. 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Vista la DGR 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n° 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 673 del 14-04-2004 "Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico ... omissis ..."
- Vista la DGR 1197 del 21-09-2020 Regione Emilia Romagna "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n° 15";



## Comune di San Giovanni in Marignano Provincia di Rimini

- Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;
- Visto l'art. 54 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;
- Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- Richiamata l'Ordinanza Sindacale n° 867/96 del 13-01-1996 avente ad oggetto: “*Disciplina delle attività rumorose*”;

Ritenuto di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni 20, 21, 22, 23 e 24 giugno 2026;

### **ORDINA**

Che ogni attività rumorosa relativa ad attività temporanee di manifestazioni, spettacoli o rappresentazioni, in luogo pubblico o aperto al pubblico cessi negli orari sotto indicati:

- venerdì 19 giugno 2026: ore 01:30 del giorno seguente,
- sabato 20 giugno 2026: ore 02:00 del giorno seguente,
- domenica 21 giugno 2026: ore 01:00 del giorno seguente,
- lunedì 22 giugno 2026: ore 01:00 del giorno seguente,
- martedì 23 giugno 2026: ore 01:00 del giorno seguente,

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- al Prefetto di Rimini;
- al Questore di Rimini;
- alla Tenenza Carabinieri di Cattolica;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando di Polizia Stradale;
- alla Guardia di Finanza.



**Comune di San Giovanni in Marignano**  
Provincia di Rimini

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p. e fatto salvo quanto già previsto per la vendita di bevande alcoliche dalla normativa vigente, i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 nonché dal “*Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi*” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 103 del 21-11-2003.

*San Giovanni in Marignano, li 04-06-2026*

**LA SINDACA**  
*Dott.ssa Michela Bertuccioli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate